



Unione delle Camere Penali Italiane

Osservatorio Informazione Giudiziaria, Media e Processo Penale

L'Osservatorio informazione giudiziaria interviene sul caso Etruria:

la verità dei fatti

In Italia sembra essersi dimenticato il fondamento del diritto di cronaca, dovendosi constatare, con una punta di amarezza, che, proprio a causa di questa scarsa memoria, accade che i diritti individuali dei singoli (libertà, presunzione di innocenza, dignità e reputazione) vengono sempre più calpestati e sacrificati sull'altare di una libertà di stampa che non è libertà, ma arbitrio.

Giova allora rammentare che il fondamento del diritto di cronaca si trova nell'art. 21 Cost., che riconosce la libera manifestazione del pensiero.

Essendo la cronaca narrazione di fatti rivolta a tutti i cittadini, se ne deduce che la sua funzione è quella di informare la collettività. Quella collettività il cui ruolo, nella società democratica, è inequivocabilmente delineato dall'art. 1 Cost., laddove dice che *“La sovranità appartiene al popolo”*. Ed è proprio questa attribuzione di sovranità a connotare ulteriormente la funzione della cronaca.

La collettività, per avere un quadro dettagliato di ciò che accade nel Paese e delle persone alle quali delega l'esercizio della funzione politica, si avvale degli organi di informazione, incaricati di puntare i riflettori sulla vita pubblica (sotto questo aspetto si può dire che la collettività vanta un diritto alla informazione).

Ciò premesso, e riconoscendo che l'esercizio della pubblica funzione di informazione possa entrare in conflitto e prevalere sul diritto del singolo alla tutela della reputazione, è altrettanto importante rammentare a chi se n'è dimenticato che i presupposti inderogabili, affinché tale sacrificio del singolo possa ritenersi un accettabile compromesso per il contemperamento degli interessi in gioco, sono stati definiti nell'ormai **storica sentenza n. 5259 del 1984 della Corte di Cassazione**, che, come a tutti noto fin dagli studi universitari, ha individuato tre condizioni che operano come scriminanti nei confronti di informazioni dal contenuto potenzialmente diffamatorio: l'**utilità sociale** dell'informazione; la **forma “civile”** dell'esposizione e la **verità dei fatti esposti**.

In particolare, è su quest'ultimo requisito che vogliamo oggi richiamare l'attenzione.

Unione Camere Penali Italiane

Via del Banco di S. Spirito, 42 00186 Roma
Tel +39 06 32500588 - segreteria@camerepenali.it - www.camerepenali.it
C.F. 05386821002 - P.I. 08989681005



La verità dei fatti, in uno Stato democratico, implica l'accettazione della regola costituzionale in forza della quale ogni cittadino è considerato innocente fino alla condanna definitiva, il che significa che, solo a seguito di una sentenza irrevocabile di condanna, la c.d. "verità" di un fatto costituente reato può essere affermata in termini di certezza di fronte alla collettività.

L'iscrizione del nome della persona nel registro degli indagati, l'applicazione di una misura cautelare, il rinvio a giudizio e perfino una condanna all'esito del giudizio di primo grado non potrebbero assolutamente consentire agli organi di stampa - come invece purtroppo avviene quotidianamente, non solo nel caso "Etruria" - di rovinare pubblicamente l'immagine delle persone o, con essa, la vita professionale e familiare, con danni spesso irreparabili.

Concludiamo queste brevi riflessioni con il richiamo ad una illuminante intervista del 12 maggio scorso all'Avv. Prof. Tullio Padovani, da moltissimi anni strenuo difensore delle garanzie liberali nel nostro Paese, dal titolo che fa riflettere, *"ai miei clienti innocenti dico: se tutto va bene sei rovinato"*:

"Il processo in Italia è talmente tanto devastante e lungo che alla fine l'assolto ormai è rovinato quando arriva la sentenza: dopo essere stati stritolati nel tritacarne giudiziario, se ne esce annullati, senza alcuna consistenza, con una vita distrutta insieme ai rapporti familiari e professionali ... la moglie ti abbandona, i figli ti rifiutano, un mio cliente è perfino diventato barbone prima di essere assolto".

Tutto questo accade, a nostro avviso, anche perché gli attori del rapporto mediatico-giudiziario si sono ormai dimenticati cos'è la "verità" e quando può dirsi raggiunta.

Roma, 21 giugno 2022

L'Osservatorio informazione giudiziaria, Media e processo penale